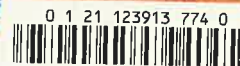


PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia

C.F.80007580279

DISCIPLINARE

Repertorio n. 3193 del 15 GEN. 2024

Pratica n. **PDPZa00251**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale, chiesta con istanza dalla ditta GALVENE SPA fusa per incorporazione nella ZINCOL ITALIA SPA, con sede in Via Matteotti n° 24 C.A.P. 36048 in Comune di Barbarano Mossano (VI); C.F.e P.I. n. 00152230249.

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea n. 1 pozzo in Comune di Noale (VE) via L. Da Vinci, in base alla quale viene stabilito il canone, è fissata in moduli massimi su base annua di 1,58 e moduli medi su base annua di 0,0025 ad uso Industriale, in base al quale dovrà essere corrisposto il canone. L'acqua verrà utilizzata tutto l'anno in maniera discontinua esclusivamente per uso Industriale.

ART. 2 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'opera di presa si trova in Comune di Noale (VE) al foglio 16 mappale 375 ed è stata denunciata ai sensi dell'Art.10 del D.Lgs.n.275/93.

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE
LA DERIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora a suo giudizio insindacabile essa risultasse incompatibile con il buon regime della falda acquifera con eventuali nuove opere da eseguire alla difesa della falda medesima, nonché in contrasto con il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e ciò senza che possano essere vantate pretese di indennizzi.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro De Sabbata

De Sabbata
Torres

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 30071/2026 del 07-05-2026
Allegato 5 - Class. 12.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE DEL VENETO
GENIO CIVILE
VENEZIA

Affinché possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, conformemente a quanto consentito con Deliberazione Regionale n.2626 del 18 dicembre 2012, il concessionario è tenuto a trasmettere tramite P.E.C. (geniocivileve@pec.regione.veneto.it) – Unità organizzativa Genio Civile Venezia - entro il 31 (trentuno) di gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi prelevati, espressi in mc.

Il concessionario provvederà ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo.

Il concessionario si impegna a consentire e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione dei funzionari dell'amministrazione concedente. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne la Regione del Veneto da qualsiasi gravame o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla presente concessione. Nel caso si debba mantenere l'emungimento da più falde (compatibilmente con le esigenze di tutela e protezione degli acquiferi profondi) è tenuto a separare i prelievi, eliminando le interconnessioni idrauliche tra le diverse falde e adottare tutte le precauzioni atte ad evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra. Qualora in futuro fosse individuata una più ampia zona di rispetto di cui all'art. 94 comma quarto e sesto del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 relativamente alle prese potabili della Società Acquedottistica, tale da comprendere anche la derivazione in oggetto di concessione, sarà data applicazione al disposto del medesimo art. 94 comma quinto. In caso di salienza naturale del pozzo, ai sensi dell'art.106 del R.D.11 dicembre 1933 n.1775, dovrà essere installato un dispositivo automatico che impedisca la dispersione delle acque emunte.

ART. 4 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dovrà eseguire e mantenere in regolare stato di manutenzione tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale della risorsa idrica sotterranea. La quantità di acqua concessa dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e successive integrazioni e modificazioni e dovrà quindi essere costantemente correlata all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo da contaminazioni ambientali dirette.

La ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese procurarsi dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni

da questi stabilite.

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà essere richiesto all'Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione e fino al 31/12/2033. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che per le variate condizioni dei luoghi o della falda acquifera sotterranea si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di ritenere senza compenso le opere, o di obbligare il concessionario a cementare il pozzo oppure i pozzi e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART.6 - CANONE

La ditta concessionaria corrisponderà ai sensi dell'art.83 della L.R.11.2001 di anno in anno anticipatamente, all'Amministrazione concedente l'annuo canone di ~~€ 49,64 (quarantanove/64)~~ ^{€ 620,33} calcolato per l'anno corrente applicando gli incrementi degli indici Istat, stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze e a partire dall'anno 2003 con Delibera di Giunta della Regione Veneto anche se non possa o voglia far uso in tutto o in parte della concessione salvo i diritti di rinuncia di cui all'art.55 del T.U.1775/1933 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo, dall'inizio dell'esercizio, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art.17 del regolamento 14/08/1920 n.1285. Di conseguenza, la ditta concessionaria sarà tenuta a prestarsi ad eseguire le variazioni e le constatazioni e le variazioni che il predetto ufficio riterrà necessarie ed a permettergli e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla concessione.

ART. 7 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, come da regolari quietanze agli atti d'Ufficio, di aver effettuato:

a) il pagamento del canone annuo dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica è stato versato come da ricevuta agli atti;

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro De Sabbata

[Firma]

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 30071/2026 del 07-05-2026
Allegato 5 - Class. 12.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INCOLTALIA 8 p.A.
Regolamento di riscossione
del Leonardo Da Vinci 8
30033 MOATE (VE)
L. 15-05-2023/2023



b) il versamento per spese di istruttoria della somma di € 100,00 (cento//00), stabilita con D.G.R.1924 del 25 giugno 2004 e in attuazione della D.G.R.679/2005 è stato versato sul c.c.p. n.10264307 come da ricevuta in data 26.08.2010;

c) il versamento della somma di € 30,99 (trenta//99), quale contributo idrografico, a norma dell'art.7, 2° comma, T.U. di cui al R.D. n.1775/33 e successive disposizioni è stato versato sul c.c.p.n.80658214 come da ricevuta in data 26.08.2010

Restano poi a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

ART. 8 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U.n.1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs.n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 9 - DOMICILIO LEGALE

Il presente disciplinare è sottoscritto dalla ditta ZINCOL ITALIA SPA con sede in Comune di Barbarano Mossano (VI) C.F.e P.I. n. 00152230249.

Ai sensi del D.P.R. 02.11.1979 n. 784 il numero del C.F. assegnato dal Ministero delle Finanze alla Regione Veneto è 80007580279.

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede comunale del Comune in cui è ubicato il pozzo.

Il presente disciplinare redatto in un unico esemplare, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Data, **15 GEN 2024**

IL CONCESSIONARIO
ZINCOL ITALIA S.P.A.

ZINCOL ITALIA S.p.A.
Stabilimento di zincatura
Via Leonardo Da Vinci, 8
30033 NOALE (VE)
C.F. e P.Iva 00152230249

4

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Alessandro De Sabbata